

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 2

ROMA, 15 FEBBRAIO 1970

VI ASSEMBLEA GENERALE DELLA
C.E.I.: 6-11 APRILE 1970 pag. 21

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
E DELLA CONSULTA PER L'ASSISTEN-
ZA SOCIALE " 26

POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLI-
CA IN MATERIA DI EUCARESTIA CO-
MUNE TRA CRISTIANI DI DIVERSE
CONFESSIONI " 32

L'ECUMENISMO E LA TESTIMONIANZA
CRISTIANA " 37

VI ASSEMBLEA GENERALE DELLA C.E.I.: 6-11 APRILE 1970

Il programma

a) Il Consiglio di Presidenza, dopo il voto della IV Assemblea Generale, a tenore dell'art. 19 lett. b. dello Statuto, nella riunione del mese di giugno 1969 confermo' l'impostazione per l'Assemblea e il tema "Il Sacerdozio ministeriale".

Il tema, oggi quanto mai pressante, e' stato all'o.d.g. di incontri ad ogni livello, come al Symposium di Coira del luglio 1969, alla Commissione teologica internazionale dell'ottobre 1969 e all'incontro della Sacra Congregazione per il Clero con i Presidenti delle Conferenze Episcopali durante il Sinodo Straordinario.

L'Assemblea non potra' trattare il tema solo sotto un profilo puramente teologico, pur dovendo fare una messa a punto teologica; ne' sotto un profilo prevalentemente sociologico, anche se dovra' tener conto della situazione storico-ambientale. La preoccupazione centrale dell'Assemblea sara' pastorale, e quindi anche il tema del Sacerdozio sara' considerato prevalentemente sotto il profilo pastorale.

b) Per non restare puramente nel generico e superficiale, il tema dovra'

essere esaminato nei suoi vari aspetti, e quindi da gruppi diversi sia di Vescovi che di sacerdoti, religiosi e laici. Ne dovrebbe risultare un quadro ampio e vivo della realta' sacerdotale del nostro tempo e del prossimo avvenire.

La preparazione all'Assemblea

Il sacerdozio ministeriale e' argomento e realta' che interessa profondamente tutta la comunita' cristiana ed e' stato pertanto utile e necessario sollecitare gia' in fase preparatoria l'apporto di tutte le categorie componenti di detta comunita': apporto di scienza e di esperienza, proposta di piani di lavoro. Le modalita' di questa partecipazione sono:

a) Si ritenne utile predisporre " *fogli di lavoro*", alcuni dei quali gia' inviati, per fare il punto su alcuni temi complessi e delicati. Preparati da specialisti, questi fogli di lavoro non avranno alcun carattere di ufficialita', ne' avranno altro valore all'infuori di quello che viene dagli argomenti portati dai compilatori.

b) *Per sacerdoti e religiosi.* Nella riunione di Consiglio del giugno passato fu deciso che venisse fatta una rilevazione o sondaggio circa gli orientamenti del clero in Italia. Cio' fondamentalmente per due scopi: quello di avere delle informazioni circa la situazione del clero italiano, e soprattutto per sensibilizzare i sacerdoti e renderli sempre piu' coscienti rispetto a problemi, oggi ovunque dibattuti, ma non sempre con adeguato senso di responsabilita'.

Nel caso nostro non fu possibile offrire che "una traccia di discussione sui problemi del Clero". Ne segue che solo il secondo degli scopi sopra accennati potra' essere raggiunto e sara' questo un dato certamente positivo. Tale "Traccia" fu predisposta dalla Commissione Episcopale per il Clero. Nelle diocesi sono state tenute riunioni di clero a tale scopo.

Dalle relazioni riassuntive delle diocesi dovranno essere redatte le relazioni regionali dall'apposita Commissione, composta dei Membri eletti dai Consigli presbiterali (2 per ogni diocesi), sotto la presidenza del Vescovo Delegato.

La Commissione episcopale per il Clero, congiuntamente ad alcuni esperti, redigera' la relazione nazionale e quella che sara' letta al momento opportuno durante l'Assemblea.

c) *Per laici.* L'esperienza positiva che nel 1938 ebbe la partecipazione dei laici all'Assemblea generale, gli orientamenti attuali dell'episcopato di altre nazioni, che hanno convocato Sinodi pastorali con la partecipazione dei sacerdoti e dei laici, hanno indotto a chiedere l'apporto discreto dei laici alla preparazione dell'Assemblea oltreche' al suo svolgimento.

Delle consultazioni e delle iniziative, attuate per avere un quadro suf

ficientemente esatto degli orientamenti del laicato nelle sue varie componenti circa i problemi del clero e le attese dei fedeli, sarà anche tenuto conto nella relazione sia per la Conferenza regionale che per quella nazionale.

d) *I tempi di lavoro.* Dal 6 all'11 aprile 1970 si terrà l'Assemblea Generale dei Vescovi.

C'è una scadenza da ricordare: il 15 febbraio dovranno pervenire agli Uffici della Segreteria Generale della C.E.I. le relazioni regionali, di cui sopra sub b), per consentire alla Commissione episcopale per il Clero una adeguata elaborazione dei dati raccolti e quindi la stesura della relazione nazionale.

I partecipanti

Partecipano a pieno diritto all'Assemblea plenaria coloro che sono membri della C.E.I. a norma dell'art.2 dello Statuto.

Oltre ai Vescovi membri della Conferenza, vengono chiamati a partecipare ai lavori di studio sul tema: "Il sacerdozio ministeriale" i seguenti gruppi:

- n. 35 sacerdoti eletti dalle Commissioni regionali - a loro volta eletti dai Consigli Presbiterali diocesani;
- n. 15-20 sacerdoti, che vengono chiamati dalla Presidenza della C.E.I. per le loro particolari competenze sia sul piano pastorale, sia sul piano settoriale di lavoro, ad es. nelle Associazioni Cattoliche Nazionali, nelle Riviste, nelle Associazioni sacerdotali etc.;
- n. 18 Religiosi designati dalla Conferenza dei Superiori Maggiori (C.I. S.M.), tenuta presente anche la varietà delle famiglie religiose;
- n. 8 Religiose designate dall'Unione Superiore Maggiori (U.S.M.I.), secondo particolari competenze;
- n. 18 laici designati dalle Conferenze Episcopali Regionali;
- n. 15-20 laici designati dalla Presidenza della C.E.I. quali esperti nel campo nazionale sia per le attività svolte nelle varie associazioni di laici cattolici sia per particolari competenze nel campo culturale o pastorale.

Come appare evidente si tratta in complesso di un numero notevole di persone, considerate necessarie o per lo meno utili per l'apporto che in tal modo verranno a dare tutte le componenti della Chiesa italiana nello studio di un tema, di così grande rilievo, quale è quello del Sacerdozio ministeriale.

Sede dell'Assemblea

E' stata fissata presso la Pontificia Universita' Urbaniana, gentilmente messa a disposizione dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide - (Roma - Via Urbano VIII, 13 - Gianicolo)..

Purtroppo non e' stato possibile - poiche' la Domus Mariae e' gia' impegnata con altro convegno - provvedere all'ospitalita' dei Vescovi e dei sacerdoti, religiosi, laici che parteciperanno come delegati delle varie Regioni; pertanto ciascun partecipante vi dovra' provvedere per conto proprio..

Lo svolgimento dell'Assemblea

- Lunedì' : Ore 17.30 - Solenne Concelebrazione
" 18.45 - Introduzione dell'Em.mo Card. Presidente
- Martedì' : " 9.00 - Rapporto sulle relazioni regionali
" 11.30 - I Relazione (*sessione pubblica*)
" 13.30 - II Relazione (*sessione pubblica*)
- Eventuale inizio dei gruppi di studio
- Mercoledì': " 9.00 - Gruppi di studio
" 13.30 - Gruppi di studio
- Giovedì' : " 9.00 - Al mattino come al Mercoledì'
" 13.30 - Relazione in Assemblea Generale delle conclusioni dei gruppi di studio.
- Venerdì' : " 9.00 - Seduta su speciali problemi della C.E.I.
(*sessione riservata*)
" 13.30 - Esame del primo abbozzo del Documento conclusivo dell'Assemblea..
- Sabato : " 9.00 - Approvazione del documento conclusivo dell'Assemblea.

Durante lo svolgimento dell'Assemblea e' prevista l'Udienza Pontificia.

Modalita' per lo svolgimento dei gruppi di studio

I gruppi saranno *otto* con circa 50 partecipanti per gruppo.

a) la partecipazione ai gruppi avverra' secondo le seguenti indicazioni:

- ogni Conferenza Regionale designera' un Vescovo membro per ciascuno degli otto gruppi..

- i membri delle Conferenze regionali che fossero in soprannumero rispetto al numero dei gruppi, andranno al gruppo corrispondente alla lettera dello alfabeto del proprio cognome.

- i sacerdoti, i religiosi, i laici che partecipano all'Assemblea si ripartiranno con gli stessi criteri.

b) Ogni gruppo di studio avra' due Vescovi quali moderatori designati, e un sacerdote, un religioso e un laico come esperti. Ad essi spetta la redazione della nota conclusiva da leggere in Assemblea Generale. La redazione del verbale sara' affidata ad un apposito incaricato.

c) I temi di lavoro dei gruppi saranno *quattro*.. Ogni tema sara' pertanto discusso da due gruppi, cosi' da avere una visione piu' ricca dei problemi del Clero.

d) I quattro argomenti proposti all'esame dei gruppi saranno i seguenti:

1- La figura del sacerdote e problemi di formazione e di vita interiore..

2- Le condizioni di vita del clero diocesano e i problemi umani del sacerdote..

3- Rapporti dei Sacerdoti con l'autorita', i confratelli ed i laici.

4- Rapporti dei Sacerdoti con le strutture esistenti e l'attivita' pastorale del Sacerdote diocesano..

e) Nei gruppi di studio Vescovi, Sacerdoti e laici hanno diritto di parola e collaborano in pieno alla elaborazione dei temi proposti ed alla stesura delle conclusioni previste.

Avvertenza

Tutti coloro che parteciperanno ai lavori dell'Assemblea plenaria della C.E.I. e non siano compresi tra gli aventi diritto, secondo l'art.2 dello Statuto, dovranno munirsi, presso la Segreteria Generale, dell'apposita tessera. Nessuno che non sia munito di tale documento potra' partecipare ai lavori.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA CONSULTA PER L' ASSISTENZA SOCIALE

La Segreteria di Stato, con lettera del 7.XII.1969 (cfr. allegato n.1), per espressa volontà del S. Padre, ha dato mandato alla Presidenza della C.E.I. "di provvedere - mediante nuovi organismi unitari - alla tutela, promozione, qualificazione e all'aggiornamento delle Istituzioni ed Opere assistenziali, siano esse affidate al clero secolare che ai religiosi".

Per assolvere questo compito, si è proceduto allo studio del problema con la collaborazione di persone particolarmente esperte in questo settore; ed è stata predisposta l'istituzione di una "Commissione" e di una "Consulta" permanenti per l'assistenza sociale a livello nazionale, regionale e diocesano, come è indicato nel Regolamento (cfr. allegato n.2)..

Lo schema del Regolamento fu prima sottoposto all'esame della Commissione episcopale per i problemi sociali; successivamente l'ultima stesura fu presentata al Consiglio di Presidenza che l'ha approvata "ad experimentum" nella sessione del 20-22.I.1970..

Detto Regolamento, ai fini della costituzione di questi organismi nell'ambito della diocesi, in virtù delle precise disposizioni del S. Padre, diviene pertanto normativo..

Quanto prima saranno fornite ulteriori indicazioni e strumenti di lavoro alle costituite Commissioni, perché, specie i criteri di giudizio nelle visite agli Istituti siano, per quanto possibile, omogenei..

ALLEGATO N. 1

SEGRETERIA DI STATO - N. 131.625 - DAL VATICANO 7 NOVEMBRE 1969
Lettera indirizzata al Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

Signor Cardinale,

L'importanza delle attività caritative ed assistenziali, in ordine al compimento della missione pastorale dei Vescovi, è stata sottolineata e messa bene in luce dal Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale ha altresì auspicato e promosso un rinnovato impulso, affinché l'esercizio coordinato di tali attività sia sempre più adeguato, nelle strutture, nei metodi e nei mezzi, alle condizioni ed alle esigenze odierne, e sia sempre meglio rispondente alla coscienza sociale del nostro tempo.

Se si considerano le profonde trasformazioni sociali che, in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, hanno investito anche il settore dell'assistenza, si appalesa tanto più urgente la necessità di un'efficace azione, intesa a riordinare ed adeguare le Istituzioni e le Associazioni operanti in questo campo, e dipendenti sotto qualsiasi aspetto dall'autorità ecclesiastica.

Sono ben noti, inoltre, alcuni fatti recenti purtroppo negativi, che sono stati strumentalizzati a danno delle Istituzioni cattoliche, con l'evidente scopo di far sorgere serie difficoltà alle Istituzioni medesime, in campo educativo, economico e sociale.

Questa Segreteria di Stato non ha mancato di fare esaminare in sede competente la situazione venutasi a determinare in Italia circa detti Istituti Assistenziali, e di chiedere in merito anche il parere dei Sacri Dicasteri interessati alla soluzione del grave problema (Sacre Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per l'Educazione Cattolica, Vicariato di Roma), riferendo a Sua Santità sulle risultanze dello studio.

Il Santo Padre, accogliendone il voto unanimemente espresso al riguardo, ben volentieri affida alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana il compito di provvedere - mediante nuovi organismi unitari - alla tutela, promozione, qualificazione e all'aggiornamento delle Istituzioni ed Opere assistenziali, siano esse affidate al clero secolare che ai religiosi.

Sarà pertanto cura della C.E.I. di preparare un concreto piano di azione, atto a costituire commissioni di studio ed organi esecutivi di coordinamento e di vigilanza su tutto l'apparato assistenziale cattolico in Italia; e sarà, d'altra parte, doveroso impegno di ogni Istituzione - comprese quelle dirette da Religiosi esenti (Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, art. 25 e segg.) - di uniformarsi agli accertamenti e agli indirizzi predisposti in maniera congrua e stabile.

Per la soluzione sollecitata del grave e delicato problema, saranno di valido aiuto, senza dubbio, le Organizzazioni già esistenti come l'ICAS, la FIRAS, l'UNEBA, l'USMI, ed altre lodevoli e qualificate Istituzioni.

Sono certo, Signor Cardinale, che da questo lavoro di riordinamento, tanto urgente e tanto necessario, scaturirà un grande bene per gli stessi Istituti di Assistenza e di Beneficenza Cattolici, i quali si vedranno opportunamente sostenuti, aiutati e indirizzati in una comune norma di attività benefica.

Profitto volentieri dell'occasione per confermarvi con sensi di profonda venerazione

di Vostra Eminenza
dev.mo in Domino

G. Card. VILLOT

Regolamento della Commissione e della Consulta per l'assistenza sociale

- 1.- La Commissione e la Consulta per l'assistenza sociale sono organismi permanenti, con articolazione nazionale, regionale e diocesana, costituiti ai vari livelli dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dalla Conferenza Episcopale Regionale e dall'Ordinario diocesano.
- 2.- La Commissione ha il compito di svolgere azione di promozione qualificata nel settore dell'assistenza e di raccordo fra le Istituzioni assistenziali, in qualunque modo dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.
- 3.- La Consulta e' l'organismo di raccordo e di intesa tra tutte le forze e le organizzazioni cattoliche, interessate ed operanti nel settore dell'assistenza.

COMMISSIONE NAZIONALE

- 4.- La Commissione nazionale operera' in stretta collaborazione con la Commissione episcopale per i problemi sociali, usufruendo dell'apporto di esperti.
- 5.- La Commissione nazionale, d'intesa con le Commissioni regionali e diocesane, dovra' promuovere azione di illuminazione della pubblica opinione per la difesa dei diritti delle Istituzioni assistenziali dipendenti dall'autorita' ecclesiastica e dell'apporto che esse offrono alla comunita' nazionale.

Curera' particolarmente, specie attraverso studi e pubblicazioni, che il ruolo della libera assistenza venga debitamente accettato e riconosciuto nelle norme legislative e negli organi operativi della nazione.

COMMISSIONE REGIONALE

- 3.- E' indispensabile avvalersi di una struttura regionale, perche' la Costituzione Italiana prevede che l'assistenza sociale rientri nei compiti delle Regioni, e perche' la programmazione assistenziale avra' dimensioni regionali.

Ogni Conferenza Episcopale Regionale nominerà un Vescovo, responsabile del settore, o un Sacerdote. Questi dovrà avvalersi dell'opera di una Commissione regionale, costituita dai membri più qualificati delle Commissioni diocesane, di cui nel numero seguente.

COMMISSIONE DIOCESANA

7.- In ogni diocesi si costituirà una Commissione diocesana, formata da almeno 5 persone qualificate e competenti di problemi assistenziali, ordinariamente non implicate nella gestione di Opere ed Istituti assistenziali (1).

8.- La Commissione diocesana svolgerà le seguenti funzioni:

a) promozione e programmazione dell'azione caritativa e assistenziale della Chiesa locale nell'ambito della programmazione pastorale generale;

b) coordinamento delle attività delle Opere assistenziali presenti in diocesi;

c) verifica della loro efficienza e funzionalità, sotto il profilo educativo, sanitario ed amministrativo;

d) qualificazione del personale degli Istituti;

e) cura dei rapporti con gli Enti pubblici locali di assistenza.

9.- In particolare, i compiti della Commissione diocesana sono:

a) raccogliere i dati statistici relativi alle Istituzioni e alle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della diocesi;

b) mantenere stretti e continui rapporti con i singoli Istituti e Opere cattoliche di assistenza sociale, in un clima di collaborazione, d'intesa e con spirito di servizio, provvedendovi con visite ordinarie e straordinarie o con incontri su invito degli Istituti;

c) organizzare le iniziative di aggiornamento e di qualificazione degli Istituti, d'intesa e in armonia sia con la Commissione regionale sia con la Commissione nazionale;

(1) Si ritiene che debbano farvi parte un sacerdote del clero regolare o diocesano, un assistente sociale o un esperto di problemi educativi assistenziali, un sanitario, un esperto di amministrazione.

d) verificare che siano osservati i criteri e le esigenze minime di conduzione degli Istituti (*standards* assistenziali), nei loro diversi aspetti;

e) indicare la posizione giuridica piu' idonea ai singoli Istituti;

f) esaminare, su relazioni annuali dei responsabili degli Istituti, e se necessario con apposite visite, l'impostazione, l'andamento e l'amministrazione degli Istituti, offrendo gli opportuni suggerimenti;

g) informare l'Ordinario del luogo sulla situazione degli Istituti, formulando un giudizio di merito sull'idoneita' e funzionalita' di ciascuno di essi;

h) nel caso di fondazione di nuove Opere, pur nel rispetto dell'apporto delle iniziative dei singoli Enti come delle Congregazioni religiose, dare un giudizio di merito relativamente al tipo di Istituto, alla ubicazione e all'intestazione patrimoniale, perche' queste possano armonizzarsi e integrarsi con quelle gia' esistenti, nell'intento di rendere un servizio piu' utile alla comunita'.

La indicazione della Commissione dovra' tener conto anche di una visione regionale del problema;

i) se il giudizio finale della Commissione sull'Istituto visitato, di cui alla lettera g), non risultasse positivo, questa dovra' fornire indicazioni e suggerimenti ai responsabili dell'Istituto, perche', nel piu' breve spazio di tempo, possano provvedere ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Qualora il giudizio risultasse completamente negativo, d'intesa con i responsabili sia dell'Istituto che degli Enti pubblici interessati, si procedera' alla sua chiusura.

CONSULTA NAZIONALE

10.-La Consulta nazionale svolgera' compiti di studio e di consulenza alle dipendenze ed in armonia con la Commissione nazionale, in modo da indicare le linee di orientamento e di azione comune per la impostazione e la soluzione dei problemi assistenziali, e per affrontare le questioni di interesse generale.

11.-Particolare attenzione dovra' essere posta allo studio delle proposte di legge in materia di assistenza sociale, perche' in esse siano concretamente salvaguardati i diritti riconosciuti dalla Costituzione Italiana alle libere Istituzioni assistenziali.

12.-I necessari e opportuni contatti con la Santa Sede e i relativi Dicasteri, saranno mantenuti tramite gli organismi statutari della C.E.I.

13.-La Consulta nazionale dovrà offrire il proprio apporto per la realizzazione del piano pastorale relativo all'assistenza sociale, predisposto e preparato dalla Commissione nazionale.

CONSULTA REGIONALE

14.-La Consulta regionale è formata dai rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della regione.

Nella designazione dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere si dovrà tener conto della presenza proporzionale:

- a) dei vari settori in cui l'assistenza si articola nell'ambito della regione;
- b) delle più importanti Istituzioni esistenti nella regione stessa;
- c) delle categorie degli operatori assistenziali: clero diocesano, regolare, religiose, laici.

15.-I compiti della Consulta regionale sono analoghi a quelli della Consulta Nazionale, debitamente rapportati alle esigenze delle singole Regioni e al loro ambito di azione.

La Consulta regionale, inoltre, dovrà attuare le linee di azione pastorale indicate dalla Conferenza Episcopale regionale.

CONSULTA DIOCESANA

16.-La Consulta diocesana è formata dai rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della diocesi. qualora le Istituzioni e le Opere fossero numerose, la designazione dei rappresentanti dovrà tener conto della presenza proporzionale:

- a) dei vari settori in cui l'assistenza si articola nell'ambito della diocesi;
- b) delle Istituzioni e delle Opere più importanti e significative che svolgono attività assistenziali;
- c) delle categorie degli operatori assistenziali: clero diocesano, regolare, religiose, laici.

17.-I compiti della Consulta diocesana sono:

a) studiare e promuovere una azione idonea e rispettosa perche' i responsabili del settore abbiano chiara coscienza del delicato compito che svolgono;

b) studiare i problemi di comune interesse nell'ambito della diocesi, impegnandosi ad attuare le indicazioni anche a carattere pastorale;

c) aggiornare la Consulta regionale dei piu' importanti e gravi problemi del settore, esistenti in diocesi.

N.B. - 1) Le diocesi che non hanno dimensioni e forze sufficienti, possono costituire una Commissione e una Consulta interdiocesane.

2) Poiche' le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie sono servizi e prestazioni di cui si avvalgono gli Istituti e dalle quali ricevono vantaggio (anche perche' preparatorie e liberatrici di pubblici controlli), le spese necessarie per le visite e l'ordinario funzionamento della Commissione, dovranno essere sostenute dai singoli Istituti visitati.

Questo Regolamento e' stato approvato dal Consiglio di Presidenza, nella sessione del 20-22 gennaio 1970, a norma dell'art. 19/g dello Statuto della C.E.I..

POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA DI EUCHARISTIA COMUNE TRA CRISTIANI DI DIVERSE CONFESIONI

La Nunziatura Apostolica d'Italia, con lettera n. 27/70 del 13.I.1970, ha trasmesso la seguente Dichiarazione del Segretariato per l'unione dei cristiani circa l'intercomunione, nella quale si richiamano e si riaffermano i principi e le direttive gia' date in passato a tale riguardo..

1.- In questi ultimi tempi, in varie parti del mondo, sono state prese delle iniziative nel campo della partecipazione comune all'Eucaristia, impegnando da una parte fedeli e clero della Chiesa cattolica e, dall'altra,

cristiani e ministri di altre Chiese e comunita' ecclesiali. Talvolta si tratta di ammissione di fedeli cattolici alla comunione eucaristica protestante o anglicana, talvolta di partecipazione di protestanti e di anglicani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, talvolta anche di celebrazione eucaristica comune fatta insieme da ministri appartenenti a Chiese e comunita' ecclesiali ancora tra loro separate e a cui partecipano fedeli di queste comunita'.

Su questo tema di grande importanza teologica, pastorale e soprattutto ecumenica, vogliamo ricordare le norme della Chiesa cosi' come sono state recentemente formulate.

2.- Il Concilio Vaticano II si e' pronunciato a questo proposito nel decreto sull'ecumenismo, *Unitatis Redintegratio*. Dopo aver menzionato che le preghiere comuni per l'unita' sono un mezzo efficace per domandare la grazia dell'unita' e costituiscono una espressione autentica dei legami con cui i cattolici rimangono uniti con gli altri cristiani, il decreto dice:

"Tuttavia la comunicazione in cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unita' dei cristiani. Questa comunicazione dipende soprattutto da due principi: dalla manifestazione dell'unita' della Chiesa e dalla partecipazione ai mezzi della grazia. La significazione dell'unita' per lo piu' vieta la comunicazione. La necessita' di partecipare la grazia talvolta la raccomanda. Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorita' episcopale del luogo, seppure non sia altrimenti stabilito dalla conferenza episcopale, a norma dei propri statuti, o dalla Santa Sede" (*Unitatis Redintegratio*, 8).

3.- Nell'applicazione di questi principi generali, il Concilio ci invita a ben considerare la "condizione particolare delle Chiese d'Oriente" (*Unitatis Redintegratio*, 14) e di trarne le dovute conseguenze:

"Siccome poi quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in virtu' della successione apostolica, il Sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli, una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune circostanze e con la approvazione dell'autorita' ecclesiastica, non solo e' possibile, ma anche consigliabile" (*Unitatis Redintegratio*, 15).

Il decreto conciliare sulle Chiese orientali cattoliche, *Orientalium Ecclesiarum*, entrando in alcune precisioni, permette agli orientali che non sono in piena comunione con la sede apostolica di Roma, i quali si trovano nelle condizioni richieste, di accedere ai sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi. Il decreto autorizza ugualmente i cattolici a domandare questi stessi sacramenti a sacerdoti orientali ogni

qualvolta che la necessita' o una vera utilita' spirituale lo richiedano e sia materialmente o moralmente impossibile accedere a un sacerdote cattolico. Vengono anche raccomandati a questo proposito i contatti tra le autorita' ecclesiastiche delle Chiese in causa (cf. *Orientalium Ecclesiarum*, 27,29).

4.- Nella sezione del decreto sull'ecumenismo (*Unitatis Redintegratio*) riservata alle "Chiese e comunita' ecclesiali separate in Occidente", che raggruppa confessioni cristiane molto diverse fra loro, il Concilio ha affrontato il problema teologico soggiacente alle relazioni sacramentali eucaristiche con le comunita' cristiane nelle quali non si realizzano le stesse condizioni che si hanno con le Chiese d'Oriente:

"Le comunita' ecclesiali da noi separate, quantunque manchi la loro piena unita' con noi, derivante dal battesimo, e quantunque crediamo che esse, specialmente per la mancanza del sacramento dell'Ordine, non hanno conservata la genuina ed integra sostanza del Mistero eucaristico, tuttavia, mentre nella Santa Cena fanno memoria della morte e della resurrezione del Signore, professano che nella comunione di Cristo e' significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa. Bisogna quindi che la dottrina circa la Cena del Signore, gli altri sacramenti, il culto e i ministeri della Chiesa, costituiscano l'oggetto del dialogo" (*Unitatis Redintegratio*, 22).

Si notera' che la valutazione dottrinale sull'Eucaristia di queste comunita' e' legata a un richiamo ad un dialogo sull'Eucaristia e tutta la vita sacramentale, con una menzione speciale dei ministeri della Chiesa. Si conosce l'importanza decisiva che la Chiesa cattolica conferisce all'insegnamento tradizionale sulla necessita' e le condizioni di esistenza del sacerdozio ministeriale di successione apostolica.

5.- Le disposizioni prese dal Concilio Vaticano II sono state applicate dal Direttorio ecumenico approvato dal Santo Padre il 27 aprile 1957 (pubblicato negli A.A.S. il 5 luglio dello stesso anno).

Per quanto riguarda le relazioni eucaristiche con gli orientali che non sono in piena comunione con la sede apostolica di Roma, il Direttorio riproduce le disposizioni del Concilio, con alcune precisazioni utili particolarmente in materia di reciprocita' e di accordo previo tra le autorita' ecclesiastiche delle Chiese interessate (*Direttorio ecumenico*, 39-47).

6.- Il Direttorio e' entrato in un numero maggiore di dettagli per le comunita' cristiane con le quali non abbiamo il fondamento ecclesiologico e sacramentale che ci unisce specialmente con le Chiese di Oriente. Ecco come esso formula le sue norme dopo averle giustificate dottrinalmente:

"La celebrazione dei sacramenti e' una azione della comunita' celebrante fatta nella stessa comunita', di cui tale celebrazione

significa l'unita' nella fede, nel culto e nella vita. Pertanto, la partecipazione dei fratelli separati con i cattolici, specie ai sacramenti della Eucaristia, Penitenza e Unzione degli infermi e' proibita. Tuttavia, siccome i sacramenti sono tanto segni di unita' quanto fonti di grazia (cf. *Unitatis Redintegratio*, 8), la Chiesa, per motivi sufficienti puo' permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello separato. Tale permesso si puo' concedere in pericolo di morte, o per necessita' urgente (durante una persecuzione, in carcere), se il fratello separato non puo' recarsi da un ministro della sua Chiesa e se spontaneamente richiede i sacramenti a un sacerdote cattolico, purché manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti ed inoltre sia ben disposto. In altri casi di simile urgente necessita', decida l'Ordinario del luogo o la conferenza episcopale.

Il fedele cattolico, in simili circostanze non puo' chiedere questi sacramenti se non a un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'Ordine" (*Direttorio*, 55).

7.- Commentando questo passo, Sua Eminenza il cardinale Bea, presidente del Segretariato per l'unione dei cristiani, un mese prima della sua morte, ha tenuto a metterne in luce il senso esatto:

"Questi testi ben precisi determinano le condizioni richieste per ammettere un anglicano o un protestante a ricevere la comunione eucaristica nella Chiesa cattolica. Non e' sufficiente il fatto che un cristiano appartenente a una delle confessioni di cui sopra sia spiritualmente ben disposto e chieda spontaneamente la comunione ad un ministro cattolico; ma debbono anzitutto verificarsi due altre condizioni: che egli abbia circa l'Eucaristia la stessa fede professata dalla Chiesa cattolica, e che non possa accedere ad un ministro della propria confessione."

Il Direttorio cita, come esempio, tre casi di forza maggiore in cui si verificano queste condizioni: pericolo di morte, persecuzione, prigionia. In altri casi, l'Ordinario del luogo o la conferenza episcopale potranno dare il permesso, se richiesto, ma alla condizione che si tratti di casi di urgente necessita' simili a quelli citati in esempio e per i quali si verificano le stesse condizioni.

Quando una di queste condizioni non si verifica, l'ammissione alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica non e' possibile". (Nota sull'applicazione del Direttorio ecumenico, pubblicata sull'Osservatore Romano del 3 ottobre 1938).

8.- A proposito del ruolo che il Direttorio e' chiamato a svolgere nell'azione pastorale della Chiesa, ci sembra indicato ricordare qui quanto ha detto il Santo Padre il 13 novembre 1938 ai membri del Segretariato per l'unione dei cristiani:

"Non sentiamo il bisogno di dirvi che, per promuovere efficacemente l'ecumenismo, occorre anche guidarlo, sottoponendo la sua attuazione a regole ben precise. Nel nostro pensiero, il Direttorio ecumenico non e' una raccolta di consigli che sarebbe lecito di accogliere o di ignorare. Esso e' una vera istruzione, un esposto della disciplina alla quale devono sottomettersi coloro che vogliono veramente servire l'ecumenismo" (L'Osservatore Romano, 14 novembre 1968).

9.- Il Segretariato per l'unione dei cristiani segue molto da vicino il problema e, esso stesso, ha preso diverse iniziative in questo campo. Di recente, durante la sua sessione plenaria (*Congregatio plenaria*, i cui membri sono 40 vescovi dei diversi continenti), tenuta a Roma dal 18 al 28 novembre scorso, se ne e' occupato con grande attenzione. Il Segretariato si compiace inoltre degli studi che si fanno nel mondo intero per approfondire la teologia della Chiesa, del ministero e dell'Eucaristia, come sacramento e come sacrificio, nel contesto storico della divisione dei cristiani. Esso prende conoscenza con interesse e profitto degli sforzi fatti per chiarificare la problematica e precisarne la terminologia. Soprattutto e' lieto per il dialogo interconfessionale che su questa problematica si svolge attualmente sia sul piano locale sia su scala mondiale ed esprime la speranza che queste discussioni serviranno ad avvicinare le posizioni. Tuttavia esso constata che finora questi dialoghi non sono pervenuti a risultati che possano essere adottati dall'una e dall'altra parte da coloro che hanno la responsabilita' delle Chiese e comunita' ecclesiali in causa.

Per la Chiesa cattolica, non vi e' dunque ragione di modificare attualmente le norme del *Direttorio ecumenico* sopramenzionato. La linea di condotta che vi e' tracciata risulta dalla riflessione della Chiesa sulla propria fede e dalla considerazione delle necessita' pastorali del popolo fedele. Prima di considerare un altro comportamento in materia di Eucaristia comune, bisognera' stabilire con chiarezza che un eventuale cambiamento restera' rigorosamente conforme alla professione della fede della Chiesa e che servira' alla vita spirituale dei suoi membri.

10.- Nel momento in cui sta per avere inizio la Settimana di preghiera per l'unita', noi sentiamo quale potente stimolo per la ricerca della perfetta unita' ecclesiale di tutti i cristiani, cosi' come Cristo l'ha voluta, sia il desiderio di una Eucaristia comune. Questa aspirazione puo' essere molto opportunamente espressa nelle celebrazioni che avranno luogo durante questa settimana di supplicazione. Queste infatti possono comprendere oltre la lettura e la meditazione delle Scritture, elementi che orientino verso l'Eucaristia comune sperata: la nostra riconoscenza per l'unita' parziale gia' ottenuta, il nostro rammarico per le divisioni che perdurano e il nostro fermo proposito di fare tutto per sormontarle, infine la nostra orazione al Signore perche' affretti il giorno in cui noi potremo celebrare insieme il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo.

Roma, 7 gennaio 1970

FR. GIROLAMO HAMER, O.P.
Segretario

CARDINALE GIOVANNI WILLEBRANDS
Presidente

L' ECUMENISMO E LA TESTIMONIANZA CRISTIANA

Documento di studio, predisposto dalla Commissione Episcopale per lo Ecumenismo..

L'impegno ecumenico della Chiesa cattolica in Italia non puo' non tenere conto della situazione particolare ivi esistente, caratterizzata dal fatto che la quasi totalita' degli abitanti e' cattolica e solo una minima porzione, calcolabile a circa trecentomila unita', appartiene a Chiese evangeliche o alla Chiesa ortodossa, cui vanno aggiunti 35.000 ebrei..

Va, tuttavia, osservato che i fenomeni crescenti del turismo e della emigrazione aumentano notevolmente i contatti interconfessionali.

Ma il fatto, sul quale desideriamo richiamare qui l'attenzione, e' che presso alcune Comunita' ecclesiali perdura tuttora un atteggiamento di diffidenza verso la Chiesa cattolica e, inoltre, da alcune Denominazioni fondamentaliste e dai Testimoni di Geova si pratica un proselitismo non sempre ispirato ai principi dell'ecumenismo.

La riprovazione di tale proselitismo tanto piu' sara' credibile quanto piu' sara' accompagnata dalla sua eliminazione anche da parte delle comunita' cattoliche nei confronti delle Chiese evangeliche, la cui libera e legittima attivita' va parimenti rispettata.

Nonostante queste difficolta', il dialogo ecumenico va promosso con fiducia e con pazienza; sono d'incoraggiamento i buoni rapporti gia' stabiliti con la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia di cui fanno parte Valdesi, Metodisti, Battisti e Luterani, e con la Gerarchia ortodossa..

Cio' premesso, veniamo a rispondere ad alcune richieste fatte a questa Commissione, riguardanti il problema della testimonianza cristiana..

I

Il punto di partenza del dialogo ecumenico e' negativamente l'elimina-

zione di ogni forma di rivalita', di superiorita' e di diffidenza, quali vigevano in passato nelle relazioni tra le Chiese, e, positivamente, il rispetto religioso degli altri.

Neppure ci si puo' arrestare ad un buon vicinato; ma, consapevoli della comunione imperfetta gia' esistente tra tutti i cristiani e desiderosi di diminuire lo scandalo delle divisioni, dobbiamo promuovere il dialogo, dove e' possibile, la collaborazione nella testimonianza cristiana.

II

Il dialogo e' incompatibile con il proselitismo di cattiva lega, quale purtroppo e' ancora praticato qua e la' nel nostro Paese, talvolta anche da Comunita' cattoliche.

E' opportuno qui richiamare la dottrina del Concilio Vaticano II. La Dichiarazione sulla liberta' religiosa, dopo aver riconosciuto alle comunita' religiose il diritto di testimoniare la propria fede a voce e per iscritto, aggiunge:

"Pero' nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre costumanze religiose si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci sono spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente di persone immature o bisognose: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui (n. 4).

Per proselitismo da rigettare s'intende ogni forma scorretta della testimonianza cristiana, che offende la liberta' religiosa e la dignita' umana, in contrasto con le norme seguite da Gesu' e gli Apostoli nella evangelizzazione. Riteniamo di poter considerare tra queste forme riprovevoli le seguenti:

a) l'offrire vantaggi materiali per ottenere adesione alla propria Chiesa;

b) approfittare dello stato di bisogno, di ignoranza e di debolezza di quelli cui si propone la testimonianza;

c) ricorrere a motivi non religiosi;

d) catturare adepti sfruttando il malcontento sorto per provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica locale;

e) far ricorso a mezzi, a tempi ed a luoghi, che sono od appaiono di disturbo e provocazione nei confronti delle altre Comunita' cristiane;

f) gettare il discredito sulle altre Chiese;

g) presentarsi nascondendo l'identita' della Chiesa cui si appartiene.

III

Lo spirito ecumenico suggerira' atteggiamenti positivi nell'esercizio della testimonianza, in accordo con la carita' evangelica.

Suggerira', ad esempio, di guardare all'interesse del Regno di Dio e non al prestigio della propria Chiesa; di rispettare il diritto, che ogni uomo, ogni cristiano e ogni Comunita' ha, di dare testimonianza secondo le proprie convinzioni; di proporre e non di imporre l'adesione alla propria Chiesa.

I Pastori hanno il diritto-dovere di esprimere un giudizio di condanna sulle forme contrarie all'autentico dialogo ecumenico e di mettere in guardia i fedeli.

IV

Puo' accadere che il dialogo sia rifiutato.

In tale caso non bisogna ricambiare con la chiusura, ma con la carita' e la pazienza.

Quando il rifiuto del dialogo deriva dallo spirito settario, che alcu-

ne Comunita' dimostrano nell'interpretazione della Bibbia, bisogna evitare di cadere noi stessi nel difetto che vogliamo deplorare.

In tali casi, non rari nel nostro Paese, i fedeli siano illuminati sul comportamento da tenere.

E' dovere dei Pastori salvaguardare l'integrita' della fede del loro gregge, memori che il dialogo ecumenico, per evitare che scada nel falso irenismo o nell'indifferentismo, esige insieme illuminata fedelta' alla propria Chiesa e disponibilita' all'ascolto delle altre Chiese.

Si tenga poi presente che se i fedeli aderiscono a Movimenti cristiani fondamentalistici, cio' puo' dipendere dal fatto che essi non sono raggiunti dall'attivita' pastorale della Chiesa locale o non trovano qui la risposta a certe loro esigenze di religiosita'.

